

# Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020

Faenza, 24/08/2020

## Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone **l'equiparazione della quarantena alla malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento:

- Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva (es. caso stretto)
- Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (es. rientro da aree ad alto rischio)

## Istruzioni operative

- 1) Il lavoratore avvisa il proprio medico curante per richiedere il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena riportante gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore sanitario
- 2) Il certificato deve essere redatto ed inviato all'Inps:
  - **Modalità telematica** sin dal **primo giorno** di malattia ;
  - Se emesso in **Modalità cartacea** entro **i due giorni** dalla dichiarazione dello stato di malattia

## **In caso di incompletezza di informazioni (estremi del provvedimento dell'operatore sanitario)**

Il certificato viene comunque inviato all'INPS entri i tempi e modi sopra descritti ed in attesa di integrazioni verrà considerato sospeso mediante apposizione del codice di anomalia generica.

In tal caso **il dipendente dovrà acquisire le informazioni** presso l'operatore di sanità pubblica **e trasmettere all'INPS immediatamente gli estremi** (n. protocollo, dati della Struttura di Sanità Pubblica, data della redazione e periodo di sorveglianza prescritto) **e il PUC del certificato** a cui fa riferimento **del provvedimento all'INPS tramite posta ordinaria o PEC.**

## Malattia per COVID19 (art. 26, comma 6)

Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.